



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 8 ottobre 2019, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 43207 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26 marzo 2019 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Demetrio

s.r.l.,

entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti

attrice;

e

Carla rappresentata e difesa dall'avv. "

convenuta;

e

Davide

convenuto - contumace;

e

8 s.r.l.,

convenuta - contumace;

e

Costanzo rappresentato e difeso dall'avv.

intervenuta;

Oggetto: rapporti sociali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2018.

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Demetrio e la s.r.l. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Sig.ra Carla il Sig. Davide e la società 8 s.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «1. Accertare e dichiarare la invalidità, inefficacia, inesistenza, annullabilità, nullità dell'atto unilaterale di costituzione 8 S.r.l. per difetto di legittimazione e per difetto di ogni autorizzazione in tal senso da parte dei soci e dei contitolari e comproprietari dei beni trasferiti, alla stipula del medesimo, con conseguente dichiarazione di invalidità dei conferimenti effettuati in denaro e dell'immobile sita in Roma, composta n. 17 unita`immobiliari e precisamente in cinque appartamenti, sei box auto e da cinque cantine pertinenziali agli appartamenti, il tutto censito al catasto fabbricati del Comune di Roma alla Sezione Urbana al foglio e conseguente invalidità della costituzione di S.r.l. 2. condannare la signora Carla al risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale conseguente da valutarsi secondo equità. 3. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle ragioni mosse dal sig. Demetrio, compensare le spese di lite».

Si costituiva la Sig.ra Carla la quale concludeva per il rigetto della domanda.

Interveniva volontariamente il Sig. Costanzo il quale aderiva alle domande proposte da parte attrice.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 26 marzo 2019 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del

termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

1. Premessa. Delimitazione del *thema decidendum*.

Il Sig. Demetrio e la società s.r.l. hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare la nullità ovvero annullare l'atto unilaterale di costituzione della S.r.l., avvenuto in data 03.10.2016, con atto a rogito del Notaio Dott. di Roma, Rep. n. 10659, Racc. n. 3841 e, comunque, dichiarare la nullità dell'atto di conferimento nella neo-costituita società dei beni immobili già appartenenti alla società attrice.

A fondamento della svolta domanda, gli attori rappresentavano che: nel corso dell'assemblea del 15 luglio 2016, la Sig.ra Carla nominava se stessa quale amministratore unico della società s.r.l.; in data 19 settembre 2016, tuttavia, veniva nominato quale nuovo amministratore della società s.r.l. il Sig. Demetrio in data 3 ottobre 2016 (prima della iscrizione nel registro delle imprese della nomina del Sig. Demetrio quale amministratore della società), la Sig.ra Carla costituiva, in nome e per conto della S.r.l., la S.r.l.; la costituzione della S.r.l. veniva posta in essere dalla odierna convenuta senza informare l'assemblea ed i soci; all'art. 4 dell'atto costitutivo della S.r.l., veniva testualmente stabilito che «l'amministrazione della società e` inizialmente affidata, fino a revoca o dimissioni, ad un amministratore unico ed all'uopo viene nominato Carla sopra generalizzata. La quale accetta la carica conferita, dichiarando che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla normativa in materia»; al successivo art. 5 dell'atto costitutivo veniva, inoltre, disposto che «il capitale sociale e` fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e` ripartito in quote proporzionate al valore dei conferimenti di cui infra. Le quote attribuiscono ai soci diritti amministrativi e patrimoniali proporzionali al valore delle singole partecipazioni possedute. Il capitale sociale e` interamente sottoscritto dal socio unico " s.r.l." per una quota di euro 10.000,00 (...) pari al 100% (...) del capitale»; dal medesimo atto costitutivo, si evince che la Sig.ra Carla per conto della S.r.l., conferiva alla neocostituita società S

s.r.l. una palazzina (al valore dichiarato e stimato di €. 600.000,00) sita in Roma, composta da 17 unità immobiliari (complesso immobiliare meglio descritto e valutato nella relazione di stima giurata redatta ai sensi degli artt. 2464 e 2465 c.c. dal dott.); con detto atto, dunque, la Sig.ra Carla conferiva nella 8 S.r.l. non solo la totalità del capitale sociale della S.r.l., ma anche un complesso immobiliare, a titolo di riserva di conferimento, del valore stimato e dichiarato di euro 630.000,00; successivamente, in data 6 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, la Sig.ra Carla in proprio e quale amministratrice della s.r.l., deliberava due aumenti del capitale sociale della 8 S.r.l. e, precisamente: a) in data 6 ottobre 2016, veniva deliberato un aumento del capitale da €. 10.000,00 (interamente sottoscritto dalla s.r.l.) ad €. 45.000,00 il cui valore di €. 35.000,00 veniva sottoscritto dalla Sig.ra Carla in proprio; b) in data 25 ottobre 2016, veniva deliberato un secondo aumento di capitale da €. 45.000,00 ad €. 75.000,00, questa volta con la sottoscrizione di €. 25.000,00 da parte del Sig. Davide figlio dell'odierna convenuta; conseguentemente, oggi, la s.r.l. detiene solamente il 14,29% del capitale sociale della 8 s.r.l., mentre la Sig.ra Carla detiene una ulteriore quota pari al 50% del capitale sociale della predetta ed il Sig. Davide una quota pari al 35,71%.

Ebbene, così ricostruita la vicenda in esame, gli attori deducono la nullità (o, comunque, l'annullabilità) dell'atto di costituzione della 8 s.r.l. (e, dunque, la nullità della società) operato dalla Sig.ra Carla per conto della s.r.l. e dei conferimenti effettuati in denaro e del compendio immobiliare sopra descritto. In particolare, la nullità di tali atti deriverebbe, in primo luogo, dall'assenza della qualità di amministratrice unica della società s.r.l. in capo alla Sig.ra Carla essendo stata, quest'ultima, revocata da detta carica e sostituita dal Sig. Demetrio nel corso dell'assemblea dei soci del 19 settembre 2016. Sotto altro profilo, l'invalidità dell'atto di costituzione e dei conferimenti deriverebbe, ad avviso degli attori, dalla violazione dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. che riserva alla competenza dei soci le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e dalla violazione

dell'art. 15 dello Statuto della s.r.l. a mente del quale il potere di gestione da parte dell'amministratore unico deve, in caso di atti di straordinaria amministrazione, essere legittimato da un preventivo assenso dell'assemblea (nel caso di specie, mai intervenuto).

2. La qualità di amministratrice unica della s.r.l.

Sotto un primo profilo, gli attori deducono l'invalidità dell'atto di costituzione della s.r.l. e dei conferimenti eseguiti dalla Sig.ra Carla quale amministratrice della s.r.l. al momento della costituzione della stessa s.r.l. in ragione della circostanza che la Sig.ra Carla non rivestiva, alla data della costituzione della società s.r.l., la carica di amministratrice della società oggi attrice.

Più nel particolare, secondo gli attori, la Sig.ra Carla in sede di assemblee tenutesi in data 6 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016 presso il notaio dott. , dichiarava espressamente di essere «munita dei poteri necessari, come risulta dalla visura della Camera di Commercio (...) aggiornata alla data odierna». Tale affermazione, tuttavia, non corrisponderebbe al vero in quanto, dalla analisi delle due visure aggiornate alle date 6 ottobre 2016 e 25 ottobre 2016, risulterebbe presente una pratica aperta, recante prot. n. 288629/16, relativa alla revoca dell'amministratore, iniziata il 20 settembre 2016 ed attinente ad un atto del 19 settembre 2016, data di svolgimento dell'assemblea nella quale il Sig. Demetrio era stato nuovamente nominato Amministratore della s.r.l. con contestuale revoca della Sig.ra Carla

Il rilievo è infondato, per l'assorbente ragione che la nomina del Sig. Demetrio quale amministratore della società s.r.l. non risultava, in data 3 ottobre 2016, formalmente iscritta nel registro delle imprese, con la conseguenza che la Sig.ra Carla figurava ancora, in quel momento, come amministratrice della società.

3. La violazione dell'art. 2479, secondo comma, n. 5 c.c.

Come già evidenziato, gli attori deducono l'invalidità dell'atto di costituzione della s.r.l. e dei conferimenti eseguiti dalla Sig.ra Carla quale amministratrice della s.r.l. al momento della costituzione della stessa s.r.l. per violazione dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. e dell'art. 15 dello statuto della società attrice, importando tali operazioni una sostanziale

modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affrontare la questione dei limiti al potere rappresentativo degli amministratori di una società a responsabilità limitata con particolare riferimento al caso della cessione della azienda che esaurisce il patrimonio sociale (Trib. Roma, 3 agosto 2018).

In particolare, il Tribunale ha affermato che la cessione della unica azienda della società, non essendo stata preceduta dalla dovuta assunzione di una deliberazione assembleare, è nulla in quanto contraria a quanto disposto dall'art. 2479, comma 2 n. 5 c.c., che richiede il pronunciamento dei soci per le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'art. 2479, comma 2 n. 5, riservando alla competenza funzionale dei soci le decisioni ivi previste pone un limite legale inderogabile ai poteri di rappresentanza degli amministratori.

Ebbene, come riconosciuto da una parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, la cessione d'azienda, trasformando l'attività dell'impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci.

Ne consegue che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l'atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo.

Né risultano ostative ad una simile conclusione gli art. 1398 e 1399 c.c., in forza dei quali il difetto di potere rappresentativo è causa di annullamento solo su istanza del falso rappresentato ovvero della società parte del contratto ovvero l'art. 2475 *bis* c.c., che prevede la rappresentanza generale degli amministratori nonché la inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri degli amministratori che risultino dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi hanno intenzionalmente agito a danno della società.

Quanto all'applicabilità degli artt. 1398 e 1399 c.c., tale disciplina generale è espressamente derogata dall'art. 2475 *bis* c.c., la cui *ratio* è quella di sancire il principio della rappresentanza generale degli amministratori, scindendo lo stesso potere di rappresentanza da

quello gestorio, al fine di garantire la tutela dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.

Ebbene, nel caso di specie, la cessione dell'intera compagine aziendale non può essere qualificata come un atto di gestione *ultra vires*, che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell'oggetto sociale, dovendo essere ricondotta ad un atto modificativo dello stesso oggetto sociale e dei diritti dei soci, come tale necessitante di una previa delibera assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.

Si afferma, infatti, in dottrina ed in giurisprudenza, che, nella categoria generale di atti *ultra vires* si distinguono quelli che, sebbene estranei all'oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell'oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono opponibili ai sensi dell'art. 2475 *bis* co. 2. I secondi sono sempre opponibili in quanto posti in essere in violazione di una limitazione legale. Tale differenza si giustifica in virtù del fatto che, mentre i primi costituiscono una deviazione meramente occasionale dall'oggetto sociale, che non muta permanentemente il settore di attività e il grado di rischio dell'investimento, i secondi realizzano, invece, una modificazione di fatto dell'oggetto sociale, e conseguentemente un mutamento permanente dei suddetti profili. Ne consegue che, soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni (quali, ad es., la cessione dell'azienda con modifica di fatto dell'oggetto sociale da società operativa a *holding*), il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci, dall'altro, l'opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori.

L'assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che non può essere invocata l'inopponibilità dell'atto di cessione alle convenute.

In questa prospettiva, è stato affermato in giurisprudenza che l'art. 2475 *bis* c.c., attribuisce agli amministratori di s.r.l. il potere di rappresentanza generale della società e stabilisce che ai terzi non sono opponibili le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se

pubblicate, salvo che si provi che i terzi hanno intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti eccedenti i limiti dell'oggetto sociale posti in essere dall'amministratore all'insaputa degli altri amministratori rimangono quindi, di regola, validi anche se si provi la malafede del terzo (cioè che questi fosse a conoscenza delle limitazioni stabilite dallo statuto) con l'unica eccezione dell'*exceptio doli*. Dal campo di operatività della norma testé esaminata esulano, tuttavia, le ipotesi in cui l'amministratore abbia agito con abuso di rappresentanza, cioè con superamento dei limiti legali (non convenzionali) del potere di rappresentanza, rimanendo questi comunque opponibili ai terzi. Tra tali ipotesi rientrano certamente gli atti che comportano una rilevante modifica dell'oggetto sociale quali, ad esempio, la cessione dell'azienda costituente la sola attività dell'impresa sociale non accompagnata dal contestuale riacquisto di altra azienda con la quale continuare l'attività d'impresa in precedenza esercitata (Trib. Roma, 28 aprile 2011). Anche di recente, inoltre, altra parte della giurisprudenza di merito (Trib. Piacenza, 14 marzo 2016), ha evidenziato che la cessione dell'azienda e addirittura anche talora l'affitto di essa, trasformando l'attività sociale da produttiva a finanziaria, comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci a norma dell'art. 2479, comma 2, n. 5; le stesse pertanto non possono essere decise dagli amministratori, appartenendo alla competenza funzionale dell'assemblea dei soci. Tale riserva di competenza funzionale integra un limite legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, con la conseguenza che il difetto del potere rappresentativo, ai fini dell'annullamento dell'atto, è sempre opponibile ai terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo. Da ciò discenderebbe, secondo tale ultima decisione, l'annullamento del contratto di cessione dell'azienda con conseguente condanna alla restituzione dell'azienda. Ebbene, se da una parte, è condivisibile il presupposto da cui muove tale ultima pronuncia, non potendo dubitarsi che l'atto di disposizione dell'azienda che esaurisca il patrimonio della società ecceda i poteri che per legge spettano agli amministratori e che tale atto implichi una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea ed amministratori, dall'altra, la sanzione va individuata non già nella annullabilità del contratto, ma nella sua nullità.

Ciò posto, a nulla vale la considerazione che l'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. non prevede il rimedio della nullità, quale conseguenza della sua violazione, in quanto, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418 comma 1 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità (Cass., 7 marzo 2001, n. 3272).

In conclusione, la cessione dell'azienda che esaurisce il patrimonio sociale della società a responsabilità limitata deve essere dichiarata nulla ove posta in essere in assenza di deliberazione da parte dei soci.

4. La nullità dei conferimenti nella società s.r.l. 8

Ebbene, ritiene questo Collegio che i principi ora menzionati debbano essere applicati (non solo al caso di compravendita della azienda, ma anche) al caso di conferimento di azienda o di beni che esauriscano il patrimonio della società.

E, infatti, il conferimento di un bene implica quello stesso effetto traslativo (dal conferente alla società) che si realizza con la cessione in favore di terzi del bene medesimo. È stato, in questa prospettiva, affermato in giurisprudenza, che i conferimenti di beni in natura dei soci fondatori integrano negozi traslativi diretti in favore della società, sia essa personale o di capitali, tanto da essere assoggettati ad azione revocatoria (così, Cass., 9 febbraio 2016, n. 2536 secondo la quale la società, nella veste di parte acquirente, è l'unico necessario e legittimo contraddittore della domanda volta a rendere i conferimenti inopponibili, salvo l'interesse dei soci all'intervento adesivo in ragione dell'affidamento riposto nel conferimento in natura, soprattutto se riguardi un bene essenziale all'attività sociale la cui eventuale perdita, per effetto dell'azione esecutiva del creditore particolare, ponga a rischio la stessa esistenza della società. Si vedano, sulla tematica, altresì, Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass., 7 novembre 2014, n. 23865; Trib. Torino, 20 febbraio 2015).

Conseguentemente, è necessario applicare i medesimi principi sopra esposti anche ai conferimenti di beni, ovviamente allorquando detti

conferimenti siano eseguiti da una società e quando essi operino una trasformazione dell'oggetto sociale della società conferente.

Ebbene, nel caso di specie, i beni conferiti dalla s.r.l. nella società 8 s.r.l. esaurivano il patrimonio sociale della prima, aspetto questo neppure contestato dalla difesa della parte convenuta. Risulta poi altrettanto pacifico - non essendo oggetto di specifica contestazione da parte della Sig.ra Carla che si è limitata ad affermare che non era necessaria alcuna autorizzazione assembleare - che tale operazione sia stata posta in essere dall'amministratrice della s.r.l. senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea della società conferente e, dunque, in violazione tanto dell'art. 2479 c.c. quanto dell'art. 15 dello Statuto sociale.

Alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere dichiarata la nullità del conferimento operato dalla s.r.l. nella società 8 s.r.l. ed avente ad oggetto i beni immobili di sua proprietà facenti parte del fabbricato sito in Roma, via Veientana, 32-36 meglio descritti all'art. 5 dell'atto costitutivo della società 8 s.r.l. (atto redatto dal notaio, dott. Gianluca Anderlini, rep. 10659; racc. 3841) e nella perizia di stima giurata redatta ai sensi degli artt. 2464 e 2465 c.c. dal dott. Carlo Mazzieri (allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo appena menzionato).

Né la dichiarazione di nullità dei conferimenti è impedita dalla normativa relativa alla nullità della società. E, infatti, come il conferimento di un bene può essere assoggettato ad azione revocatoria (Cass. 22 ottobre 2013, n. 23891; Cass., 22 novembre 1996, n. 10359) e, in caso di accoglimento, può essere aggredito dal creditore del conferente, così, la dichiarazione di nullità del conferimento per violazione dei limiti legali del potere rappresentativo degli amministratori implica che - ferma restando l'intervenuta costituzione della società - quel conferimento dovrà considerarsi come mai entrato nel patrimonio della società neo-costituita ed ancora di proprietà del socio conferente. Spetterà, poi, all'organo gestorio della società conferitaria valutare le ricadute della dichiarazione di nullità del conferimento in punto (non già di validità della società, ma) di reale consistenza del capitale sociale (anche in relazione ai successivi aumenti di capitale eseguiti) e, dunque, di eventuale scioglimento della società medesima. Tuttavia, tali profili esulano del tutto dal perimetro delle valutazioni

demandate a questo Collegio, con la conseguenza che non possono essere prese in considerazione in questa sede.

5. La nullità dell'atto costitutivo della società s.r.l. 8

Secondo le prospettazioni attoree, la violazione operata dalla Sig.ra Carla quale amministratrice della s.r.l., tanto dell'art. 2479, secondo comma, n. 5, c.c. quanto dell'art. 15 dello Statuto sociale comporterebbe anche la dichiarazione di nullità della società neo-costituita 8 s.r.l.

La domanda non risulta, tuttavia, fondata.

In primo luogo, deve escludersi che la costituzione di una società integralmente partecipata dalla società costituente implichi, di per sé, una operazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo di quest'ultima ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci. E, infatti, la costituzione di una tale società si presenta «neutra» rispetto all'oggetto sociale o ai diritti dei soci della costituente e può realizzare finalità del tutto conformi alla realizzazione di quell'oggetto sociale, prima tra tutte quella di limitare il rischio di impresa, con conseguente vantaggio per la stessa società costituente. Né, d'altra parte, per le medesime ragioni, la costituzione di una società controllata costituisce una operazione «straordinaria» che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della s.r.l., necessita della autorizzazione assembleare.

In altri termini, ciò che realizza - o, meglio, ciò che, nel caso in esame, ha realizzato - una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale della s.r.l. non è la (mera) costituzione della 8 s.r.l., ma il conferimento dell'intero patrimonio della prima nella seconda, conferimento che, importando lo svuotamento del patrimonio della s.r.l., ha comportato anche la modificazione sostanziale dell'oggetto sociale di questa società.

Sotto altro profilo, ciò che osta alla dichiarazione di nullità della società è il disposto di cui all'art. 2332 c.c., a mente del quale, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico; 2) illiceità dell'oggetto sociale; 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

In altre parole, una volta intervenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la società si distacca dalla sua fonte negoziale ossia dal contratto costitutivo per assumere la personalità giuridica che la rende autonoma dai suoi soci (artt. 2330 e 2331 c.c.). Così, con l'iscrizione la legge assegna a quanto convenuto dai soci quel determinato carattere che ne rende irrilevanti gli originari elementi, volitivi o di altra natura, sottostanti all'accordo negoziale, conferendo autonoma consistenza al dato organizzativo ed alla attività programmata che può così esplicarsi in tutte le sue forme. Inoltre, l'articolo ora richiamato prevede non solo il principio di tassatività delle nullità, ma sancisce anche che la dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione (irretroattività della nullità) e che il motivo di nullità si risolve in una causa di scioglimento della società.

Ebbene, nel caso di specie, appare del tutto evidente come la nullità del conferimento eseguito non può essere inquadrata in alcuno dei vizi che determinano, ai sensi dell'art. 2332 c.c., la nullità della società. In particolare, la circostanza che i conferimenti eseguiti dalla s.r.l. nella 8 s.r.l. siano stati dichiarati nulli non implica che essi non siano stati comunque «indicati» nell'atto costitutivo di tale ultima società con conseguente esclusione dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2332 n. 3 c.c.

Come già sopra prima evidenziato, la nullità del conferimento si riflette esclusivamente sulla consistenza del patrimonio e del capitale sociale della società conferitaria, ma questi costituiscono profili che esulano dalla presente indagine.

6. La domanda di risarcimento del danno.

Gli attori hanno chiesto la condanna della Sig.ra Carla «al risarcimento del danno patrimoniale e di quello morale da valutarsi secondo equità».

La domanda non merita accoglimento, non avendo la parte neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il danno lamentato.

7. Conclusioni.

Come già evidenziato, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. e dal Sig. Demetrio deve essere dichiarata la nullità del conferimento operato dalla s.r.l. nella società 8 s.r.l. ed avente ad oggetto i beni immobili di sua proprietà facenti parte del fabbricato sito in Roma, via Veientana, 32-36 meglio descritti all'art. 5 dell'atto costitutivo della

società 8 s.r.l. (atto redatto dal notaio, dott. Gianluca Anderlini, rep. 10659; racc. 3841) e nella perizia di stima giurata redatta ai sensi degli artt. 2464 e 2465 c.c. dal dott. Carlo Mazzieri (allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo appena menzionato).

La domanda di dichiarazione di nullità della società 8 s.r.l. e di risarcimento del danno devono essere, invece, rigettate.

La Sig.ra Carla e la 8 s.r.l., rimasti soccombenti, devono essere condannati, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e successive modificazioni.

Le parti soccombenti vanno condannate, sempre in solido tra loro, alla refusione delle spese legale sostenute dal Sig. Costanzo il quale, aderendo alle domande proposte da parte attrice, ha svolto intervento adesivo dipendente. Ciò posto, come affermato in giurisprudenza, in caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata (Cass, 30 ottobre 2019, n. 27846).

Nessuna decisione sulle spese si impone nei rapporti tra parte attrice ed il Sig. Davide (rimasto peraltro contumace) non avendo la prima svolto alcuna domanda nei suoi confronti.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) *dichiara la nullità del conferimento operato dalla Habitat s.r.l. nella società 8 s.r.l. ed avente ad oggetto i beni immobili di sua proprietà facenti parte del fabbricato sito in Roma, via Veientana, 32-36 meglio descritti all'art. 5 dell'atto costitutivo della società 8 s.r.l. (atto redatto dal notaio, dott. Gianluca Anderlini, rep. 10659; racc. 3841) e nella perizia di stima giurata redatta ai sensi degli artt. 2464 e 2465 c.c. dal*

dott. (allegata sotto la lettera "A" all'atto costitutivo);

- 2) rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
- 3) condanna la 8 s.r.l. e la Sig.ra Carla in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 15.500,00 per compensi ed in €. 1.800,00 per esborsi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- 4) condanna la 8 s.r.l. e la Sig.ra Carla in solido tra loro, alla refusione, in favore del Sig. Costanzo delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 11.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 8 ottobre 2019.

Il Presidente
(dott. Giuseppe Di Salvo)

Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)